



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 19/02/2009

RICORSO TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO - R.G. 1117/2008
NOTIFICATO IN DATA 23.01.2009. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno diciannove , del mese di febbraio , alle ore 16:00
nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Segretario, e ne cura la
verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 7

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta
Ordinaria valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro proposto dalla sig.ra *omissis*, depositato in cancelleria il 23.12.2008 e notificato a questa Amministrazione in data 23.01.2009, in punto a "*accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 558° Legge finanziaria n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge finanziaria 2008*";

Visti i motivi del ricorso: "*A) Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione art. 3 comma 90 Legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008). Violazione dell'art. 3 della legge n. 214/90 e s.m.*"; "*B) Diritto al risarcimento del danno per violazione della legge 165/2001 e per abusivo e ingiustificato ricorso, da parte dell'Amministrazione a più rapporti di lavoro.*"

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "*Voglia l'Onorevole Tribunale ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattesa, 1) accertare e dichiarare la validità del requisito temporale posseduto dalla ricorrente ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro come previsto dalla n. L 244 del 2007 art. 3 comma 90, 2) per l'effetto, accertare ed ordinare alla Amministrazione resistente la stabilizzazione della istante nel posto di lavoro occupato, con decorrenza dall'1.1.2008 data di maturazione del requisito temporale di 3 anni previsto dalla Legge finanziaria del 2008 o da quell'altra diversa data di giustizia. 3) Accertare altresì il pregiudizio subito dalla ricorrente per il danno all'immagine, alla professionalità, alla perdita di chance per la mancata maturazione del requisito temporale, di cui all'art. 1 comma 558 Legge 276/2006, per inosservanza, da parte della amministrazione convenuta delle norme di cui alle leggi 165/2001, 267/2000 e 241/1990, dichiarare quest'ultima tenuta a risarcire il danno conseguente alla ricorrente da qualificarsi in un importo di € 17.650,88 o, a quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, pari alle retribuzioni di sedici mensilità contrattuali che le sarebbero state legittimamente corrisposte nella ipotesi di regolare scorrimento della graduatoria sia con riferimento ai tempi di assunzione che al miglior termine contrattuale, avuto riguardo al miglior trattamento riservato alla lavoratrice posizionata dopo di lei (Girometti Claudia), salvo il maggior danno da accertarsi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge. 4) condannare il Comune convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, per il titolo di cui sopra, avuto riguardo alle retribuzioni spettanti alla esponente, della somma di €17.65,00 o a quella diversa, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, facendo altresì obbligo alla stessa della regolarizzazione contributiva. 5) In subordine accertato, l'abusivo ed ingiustificato ricorso da parte del Comune resistente a più rapporti a termine, stipulati, tra le parti, condannare il comune di Rimini al risarcimento dei danni a favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 35.000 o in quell'altra di giustizia. 6) condannare di conseguenza, l'Amministrazione, qualora sia divenuta impossibile, nelle more del presente procedimento, la stabilizzazione del ricorrente, al risarcimento dei danni per il pregiudizio sofferto dal ricorrente al risarcimento nella misura di € 500.000,00 o in quella altra di giustizia. 8) Spese, diritti e onorari rifiuti con distrazione a favore del procuratore antistatario.*"

Visto il decreto con il quale il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 04.03.2009;

Vista la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 12/09 del 18.02.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi nel predetto procedimento, al fine di opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di

questa Amministrazione;

Ritenuto, inoltre, che relativamente alle domande formulate dalla ricorrente con i punti 3) e 4) del ricorso, l'Amministrazione debba far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza delle domande suddette e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la norma prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, secondo la quale "*Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.*", chiamando in causa il Dirigente che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe erroneamente utilizzato la graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003;

Vista la Nota a firma del Segretario generale prot. n. 2388 del 29.01.2009 con la quale l'Amministrazione ha richiesto alla compagnia di assicurazioni *omissis* di attivare la polizza n. 1742229 relativa alla "*Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa di amministratori e /o dipendenti della Pubblica Amministrazione*" con durata dal 15.06.2008 al 15.06.2009 per la copertura del sinistro in oggetto;

Ritenuto necessario ed opportuno chiamare in causa la società assicurativa suddetta al fine di far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto di assicurazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

1 - di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dalla *omissis* innanzi al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, notificato presso la civica residenza in data 23.01.2009, al fine di:

- a) opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;
- b) relativamente alle domande formulate dalla ricorrente con i punti 3) e 4) del ricorso, chiamare in causa il Dirigente che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe erroneamente utilizzato la graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003, facendo valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza delle domande suddette e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la norma prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, secondo la quale "*Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.*";
- c) chiamare in causa la società assicurativa *omissis* al fine di far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto di assicurazione;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente tra loro agli Avv.ti Andrea Berti e Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica.

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del Dirigente del Settore Finanziario l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.EE.LL. Di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
Claudia M. Rufer

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21.02.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 20.02.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.02.2009 al 08.03.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n. 267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli